REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in esecuzione dello Statuto Comunale, disciplina l'uso del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie o altri avvenimenti che richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale per motivi di carattere istituzionale o la manifestazione di solidarietà da parte dell'intera comunità.
- 2) Il presente regolamento disciplina altresì l'uso dello stemma, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO I - LO STEMMA

Art. 2 - Lo Stemma

1) Il Comune ha come segno distintivo lo stemma di seguito descritto:

Scudo di bianco al cuore di rosso, orlato di rosso e d'oro, con ornamenti esterni da Comune (corona di Comune, fronde di quercia e d'alloro)

Art. 3 - Riproduzione dello Stemma

- 1) Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo
- stemma.
- 2) La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle occasioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

CAPO II – IL GONFALONE

Art. 4 - Il Gonfalone

1) Il Gonfalone del Comune è costituito da drappo azzurro recante lo stemma e la scritta "Comune di Corio".

Art. 5 - Custodia del Gonfalone

1) Il Gonfalone è custodito nel Palazzo Comunale, a cura della Polizia Municipale.

Art. 6 - Uso del Gonfalone

- 1) L'uso del Gonfalone è disposto dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
- 2) Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali
- il Gonfalone è esposto accompagnato dalla bandiera nazionale, da quella europea e da quella regionale, disposte secondo le correnti norme del cerimoniale.
- 3) Il Gonfalone rappresenta il Comune, accompagnando il Sindaco o chi lo sostituisce, nelle solennità civili, militari, patriottiche, religiose a cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, nelle circostanze di lutto cittadino, provinciale, regionale o nazionale, nelle cerimonie di gemellaggio, nelle cerimonie organizzate direttamente dal Comune o da altri enti, anche fuori dall'ambito territoriale comunale, a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare secondo le modalità stabilite nell'art.7 -, in occasione delle manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane.
- 4) La partecipazione del Gonfalone è prevista, con le modalità di cui al comma precedente, in occasione dei funerali di Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali) deceduti durante la permanenza in carica o successivamente, di dipendenti comunali in servizio, del parroco, dei cittadini onorari, di ex partigiani, di presidenti in carica di associazioni locali e di altre illustri personalità distintesi per impegno sociale e civico.

ART. 7 – Uso del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

- 1) Può disporsi l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni, movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 2) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile e morale dell'iniziativa e del suo effettivo grado di rappresentatività di istanze della comunità locale.

Art. 8 - Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone

- 1) Il Gonfalone è portato dagli Agenti di Polizia Municipale, che ne costituiscono la scorta, o dal messo comunale, o altro dipendente a ciò comandato, in divisa di rappresentanza, scortato se possibile dagli Agenti di Polizia Municipale.
- 2) La partecipazione del Gonfalone civico deve essere, di norma, accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, scelto tra gli Assessori ed i Consiglieri in carica, munito di fascia tricolore.
- 3) In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari o patriottiche, che si svolgano nell'ambito comunale di Corio, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
- 4) Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Provincia e/o della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
- 5) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
- 6) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.
- 7) Qualora sia presente la banda musicale, questa precederà il gonfalone.
- 8) Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo l'uso.
- 9) Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
- 10) In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

CAPO III - LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Art. 9 - La fascia tricolore

- 1) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 2) L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo, nelle circostanze che strettamente lo richiedano, dal vice Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati.
- 3) Il Sindaco potrà adottare adeguate forme di partecipazione al lutto, quale l'apposizione di una striscia di tessuto nero sulla fascia tricolore.

Art. 10 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

- 1) All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.
- 2) In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
- 3) Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 11 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

- 1) All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono permanentemente poste nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
- 2) In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3) Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art . 12 - Modalità di esposizione delle bandiere

- 1) Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2) Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3) Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4) Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 5) Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
- 6) Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

1) Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.